

N. 3082/22 ROV.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**Il Tribunale di Rovigo**

N. 42/2022 R.G.FAC.  
N. 42/2022 R.G.N.C.  
N. 48/2022 SENT. CC.  
N. 58/2022 REP.

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Dott.	Paola Di Francesco	Presidente
Dott.	Sofia Gancitano	Giudice
Dott.	Benedetta Barbera	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento n. 42/2022, promosso da **OFFICINE MARTINI SRL** con sede in Tezze sul Brenta (VI) P.IVA 01787360245, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rita Innocentin, del Foro di Treviso, con studio in Rosà (VI) Via Cavallini 1, riunito al procedimento per la dichiarazione di fallimento n. 59/2022 proposto da **FRAIKIN ITALIA SRL** (P.IVA 09141380965) rappresentata e difesa dall'avv. Iaber Padellini, con studio in Brescia alla via Cefalonia 55;

**nei confronti di**

**A.P.S. TRASPORTI SAS DI CARLETTI PAOLO, ANDREA, SANDRO & C.** (C.F. 01411070293) con sede legale in Adria (RO) Località Campelli 29/C;

Convocati i ricorrenti, la società debitrice avanti al Giudice delegato ai sensi dell'art. 15, co. 6. L.F.;

accertata la competenza territoriale del Tribunale fallimentare adito, ai sensi dell'art. 9 L.F.;

rilevato che con provvedimento dell'8.08.2022 del Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Rovigo, veniva disposta la riunione del procedimento n.r.g. 42/2022 con quello di cui al n.r.g. 59/2022, proposto da FRAIKIN ITALIA SRL anch'esso nei confronti di A.P.S. Trasporti SAS DI CARLETTI PAOLO, ANDREA, SANDRO & C;



rilevato che all'udienza prefallimentare del 21.09.2022 per la parte resistente nessuno è comparso;

rilevato che la notifica delle rispettive istanze di fallimento promosse da OFFICINE MARTINI SRL e da FRAIKIN SRL è stata effettuata all'indirizzo PEC della società debitrice e successivamente è stata eseguita nelle forme di cui agli artt. 137 ss. c.p.c. nei confronti dei suoi soci accomandatari Carletti Paolo e Carletti Andrea, illimitatamente responsabili;

rilevato che all'udienza prefallimentare del 30.11.2022 nessuno è comparso per A.P.S. Trasporti SAS DI CARLETTI PAOLO e ANDREA SANDRO & C. e per i soci Carletti Paolo e Carletti Andrea;

considerato che il credito vantato da OFFICINE MARTINI S.R.L. per complessivi € 17.438,99 è provato dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso in data 28.02.2022 dal Tribunale di Vicenza e il credito vantato da FRAIKIN ITALIA SRL per complessivi € 40.777,17 è provato dal decreto ingiuntivo n. 1642/2021 emesso dal Tribunale di Bolzano e munito di formula esecutiva in data 07.03.2022;

considerato che i debiti scaduti e non pagati della A.P.S. TRASPORTI SAS DI CARLETTI PAOLO, ANDREA, SANDRO & C. risultano certamente di importo superiore al limite di € 30.000,00 di cui all'art. 15, ult. co. L.F., atteso che già solo i crediti vantati dai ricorrenti sono complessivamente pari a circa € 58.215,00;

rilevato altresì che a seguito delle informazioni acquisite dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione risulta che A.P.S. TRASPORTI SAS DI CARLETTI PAOLO, ANDREA, SANDRO & C. ha un debito erariale di € 238.286,72;

ritenuta la natura commerciale dell'attività svolta dalla società debitrice, come risulta dall'oggetto sociale indicato nella visura storica allegata: "autotrasporto merci conto terzi";

ritenuto che non ricorrono le condizioni di esonero dal fallimento della impresa debitrice, ai sensi dell'art. 1, co. 2 L.F., in quanto è onere della parte resistente eccepire e provare il possesso congiunto dei requisiti indicati alle lett. a), b) e c);

rilevato, quanto alla sussistenza dello stato d'insolvenza che, nel caso in cui la società sia in liquidazione, la valutazione del giudice deve essere diretta unicamente ad



accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. n. 13644/13, n. 15442/2011 e n. 21834/2009);

rilevato che, nel caso di specie, l'impossibilità della società debitrice di far fronte, mediante la liquidazione degli elementi attivi del patrimonio, alla ingente esposizione debitoria maturata nei confronti dell'erario e al debito maturato nei confronti dei creditori istanti, emerge con chiarezza se si considera che entrambi i ricorrenti hanno promosso infruttuosamente azione esecutiva mediante pignoramento presso vari istituti di credito, come risulta dalle dichiarazioni negative dei terzi pignorate prodotte in giudizio;

ritenuto, pertanto, che sussistono tutti i presupposti per l'apertura del fallimento;

#### **P. Q. M.**

dichiara il fallimento di **A.P.S. TRASPORTI SAS DI CARLETTI PAOLO, ANDREA, SANDRO & C.**, con sede legale in Adria (RO) Località Campelli 29/C , (C.F. 01411070293 ), nonché dei soci accomandatari **CARLETTI PAOLO** (CF CRLPLA83B26A059H) E **CARLETTI ANDREA** (CF. CRLNDR84L03A059U);

#### **NOMINA**

Giudice Delegato la dr.ssa Benedetta Barbera e Curatore il **dott. Carlo Salvagnini**, individuato in base alle caratteristiche ed attitudini professionali emergenti dai precedenti analoghi incarichi svolti presso questo Tribunale, adeguate alle caratteristiche della procedura prevedibili in base ai dati sin qui acquisiti

#### **ORDINA**



al legale rappresentante della fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella Cancelleria fallimentare di questo Tribunale

**DISPONE**

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 della L.F., all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma del successivo art. 87 L.F.

**FISSA**

il giorno **10/05/2023 alle ore 11:45** per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato

**ASSEGNA**

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del fallito, termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92 L.F., avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 della L.F.

**DISPONE**

che della sentenza sia effettuata notifica al debitore a cura della Cancelleria entro il giorno successivo al deposito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. ed eventualmente presso il domicilio eletto dal medesimo, nonché comunicazione per estratto al Curatore ed al



creditore istante ai sensi dell'art. 136 c.p.c.

che la presente pronuncia sia annotata al Registro delle Imprese ove l'impresa ha sede legale e che a tale fine il Cancelliere provveda, nel giorno successivo al deposito della sentenza, alla trasmissione in via telematica dell'estratto della pronuncia al predetto ufficio

**AUTORIZZA**

la prenotazione a debito ex art. 146 T.U. 115/02.

Rovigo, 19/12/2022

Il Giudice Estensore  
*Benedetta Barbera*

Il Presidente  
*Paola Di Francesco*

